

Le ritenute e l'inversione contabile negli appalti e subappalti dal 2020

di [Salvatore Dammacco](#)

Publicato il 9 Gennaio 2020

Un esame delle recenti norme volte ad arginare l'annoso problema della mole di omessi versamenti di IVA e ritenute fiscali nelle opere di appalti e subappalti con impiego preponderante di mano d'opera, che non fanno che danneggiare l'Erario.

Le norme oggetto di analisi rischiano di rendere molto complesse le procedure di appalto e le verifiche necessarie per procedere correttamente all'applicazione delle ritenute

In considerazione delle sacche di omessi versamenti di IVA e di ritenute fiscali nelle opere di appalti e subappalti con impiego preponderante di mano d'opera, sono state emanate ulteriori norme per arginare questo danno alle casse dell'Erario.



Soggetti interessati e decorrenza

Sono interessati, al provvedimento di legge in questione (Art. 17-bis inserito nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ad opera dell'art. 4, del [D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157](#)), i soggetti di cui all'Allegato A, residenti, ai fini delle imposte dirette, nello Stato.

Si considerano **residenti**:

1. se trattasi di persone fisiche (Art. 2, comma 2, [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)), le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c. (approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262);
2. le società e associazioni di cui all'art. 5, del D.P.R. n. 917/1986 [Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. d), D.P.R. n. 917/1986], che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato;
3. le società di cui all'art. 73, del D.P.R. n. 917/1986 (in base allo stesso art. 73, comma 3), che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Inoltre, sono considerati residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 168-bis, dello stesso D.P.R. n. 917/1986, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

In tema di decorrenza, il provvedimento in esame stabilisce che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2020 (Art. 1, comma 2, del D.L. n. 124/2019), e l'Agenzia delle Entrate, con la [Ris. del 23 dicembre 2019, n. 108](#), ha precisato che la previsione normativa trova applicazione:

- in quanto alle ritenute operate, a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti da eseguire nel mese di febbraio 2020);

- in quanto alla data dei contratti di appalto, affidamento o subappalto, a decorrere da quelli stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

La disposizione

La norma (Ar

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento